



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Convenzione per mobilità studentesca

Programma MUR “Erasmus italiano” (DM 548/2024)

Università degli studi di Brescia, con sede in Piazza Mercato 15 – 25121 Brescia, C.F. 98007650173, legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Castelli

E

l'Università di Torino, con sede in Via Verdi n.8, 10124 Torino, C.F. 80088230018, legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Geuna

Premesso che

- Il D.M. 28/03/2024 n. 548 ha istituito il Programma Erasmus Italiano per la mobilità studentesca sul territorio nazionale, disciplinando le modalità di utilizzo di erogazione del relativo Fondo;
- L'attuazione del predetto D.M. è consentita sulla base di convenzioni tra Atenei, stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 5 *bis*, del Regolamento di cui al D.M. n. 270/2004;
- Le parti desiderano aderire al Programma Erasmus Italiano, promuovendo e sostenendo lo scambio reciproco di studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico finalizzato a costruire percorsi di studio innovativi che favoriscano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa;
- Il Programma Erasmus Italiano mira alla costruzione di uno spazio integrato della formazione universitaria italiana, mettendo in comune le risorse disponibili a livello nazionale, nell'ottica di arricchire il piano di studi con attività formative ulteriori e complementari rispetto a quelle proposte dall'Ateneo di provenienza, in una prospettiva interdisciplinare e innovativa;
- Gli atenei stipulanti si impegnano a definire i requisiti minimi di merito per la partecipazione ai bandi e per la formulazione delle graduatorie degli ammessi alla mobilità finalizzati alla selezione di studenti meritevoli e motivati ad integrare il proprio percorso formativo e a partecipare effettivamente alla realtà universitaria ospitante;
- L'obiettivo delle parti è quello di rafforzare l'integrazione e la complementarità tra le rispettive istituzioni accademiche.

Si conviene quanto segue

Articolo 1 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le modalità attuative del Programma Erasmus Italiano, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti partecipanti, iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico.

Articolo 2 – Studenti in mobilità

1. Ogni Università invierà presso la sede ospitante fino a n. 5 studenti per anno accademico. Gli studenti potranno essere iscritti ai Corsi di studio elencati nella Tabella dell'Allegato A alla presente convenzione.
2. Gli studenti in mobilità continueranno ad essere iscritti presso la propria Università e non saranno tenuti a versare alcun ulteriore contributo per l'iscrizione presso l'Ateneo ospitante. Saranno a carico degli studenti le spese personali, ivi incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio, le spese sanitarie e quelle relative al materiale didattico.
3. Ogni studente nel periodo di mobilità beneficerà delle coperture assicurative per infortuni e RCA c/o terzi attivate da parte del proprio Ateneo di appartenenza.
4. L'Ateneo ospitante procederà alla verifica della presenza e della effettiva partecipazione alle attività universitarie degli studenti in mobilità che beneficino della borsa di studio Erasmus Italiano. Ove i riscontri così ottenuti non attestino la presenza e partecipazione dello studente in mobilità ne verrà inoltrata comunicazione all'Università di provenienza dello studente ai fini dell'erogazione della borsa.
5. Gli studenti in mobilità saranno tenuti all'osservanza dei regolamenti dell'università ospitante durante il periodo della mobilità.
6. L'Università ospitante si farà carico di offrire agli studenti in mobilità supporto relativamente all'offerta formativa, ai servizi agli studenti, consentendo l'accesso alle risorse bibliotecarie e alle mense universitarie.

Articolo 3 - Durata

Il periodo di mobilità previsto dal Programma di scambio avrà durata minima di tre mesi fino a un massimo di sei mesi.

Articolo 4 – Learning agreement

1. Le parti convengono che, prima dell'inizio del periodo di mobilità, gli studenti partecipanti dovranno stipulare un Learning Agreement che, nell'ambito di uno spazio formativo integrato, definisca in dettaglio il piano di studi e le attività da svolgere durante il periodo di scambio.

2. Il Learning Agreement, in particolare, dovrà individuare gli insegnamenti da seguire presso la sede ospitante durante il periodo di mobilità. Tali accordi di studio dovranno essere approvati dai rispettivi Consigli di corso di studi prima dell'inizio della mobilità e dovranno consentire l'acquisizione di almeno 12 CFU in un semestre ed almeno 6 CFU in un trimestre.

3. La conferma dei risultati ottenuti e tutti i documenti accademici rilevanti saranno trasmessi dall'Università ospitante al termine della mobilità. L'Università inviante si impegna a riconoscere integralmente i CFU acquisiti dai propri studenti nel periodo di mobilità.

Articolo 5 – Borsa di studio

1. L'importo della borsa di studio è definito nei bandi di selezione.

2. Gli studenti partecipanti al programma di mobilità sono selezionati dall'Università di appartenenza sulla base di requisiti di merito fissati dall'Università stessa. Le borse sono assegnate secondo le modalità e i termini previste dalla normativa vigente. Possono partecipare al programma di mobilità anche gli studenti che, al termine della procedura, non risultano assegnatari della borsa nei limiti della capacità di accoglienza espressa da ciascun Ateneo.

Articolo 6 - Requisiti per l'Accesso alla Borsa di Studio

Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l'Università di provenienza che presenti una dichiarazione del valore ISEE non superiore ad € 36.000,00 per l'anno precedente.

Articolo 7 - Modalità di Erogazione delle Borse di Studio

1. All'esito della procedura selettiva, ciascuna Università redige una graduatoria di merito e comunica al Ministero dell'Università e della Ricerca il numero di studenti potenzialmente beneficiari e l'importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio.

2. Le Università, in base ai fondi ricevuti, erogano le borse di studio secondo l'ordine di graduatoria di merito delle domande accolte.

3. Le Università possono erogare le borse integrando eventualmente con proprie risorse i fondi ministeriali ricevuti.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e a tutti gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati- RGPD” e del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le Parti dichiarano di essere Titolari autonomi per il trattamento dei dati effettuato per la stipula del presente protocollo d'intesa e per

tutti gli adempimenti consequenziali. I dati forniti dalle Parti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1, RGPD. Gli interessati potranno inoltre esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Nel merito delle attività attuative della presente Convenzione, in considerazione della varietà di attività previste, verranno di volta in volta definiti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari, i rispettivi ambiti di responsabilità, con singoli accordi attuativi.

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche coinvolte nelle attività oggetto della convenzione e ad operare reciprocamente nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

4. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

5. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente agli indirizzi:

Università di Brescia: <https://www.unibs.it/it/protezione-dati-personali>

Università di Torino: <https://www.unito.it/privacy>

Articolo 9 – Oneri fiscali

La convenzione è sottoposta ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi del D.P.R. 642/1972, che viene assolta virtualmente dalla parte ultima firmataria, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R n. 131/1998, con spese a carico della parte richiedente.

Articolo 10 - Norma Finale

1. La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e si riferisce a un ciclo triennale a decorrere dall'anno accademico 2024/2025. La

presente convenzione potrà essere rinnovata dopo la sua scadenza tramite la stipula di una nuova convenzione.

2. I termini di questo accordo potranno essere modificati solo attraverso un accordo scritto tra le parti.

3. Il presente accordo potrà essere risolto unilateralmente da entrambe le parti con comunicazione PEC, con un preavviso di almeno sessanta giorni; in tal caso, le Università si impegnano a garantire il completamento delle attività in corso.

4. I referenti del presente accordo cui trasmettere le comunicazioni sono, per l'Università degli studi di Brescia, il Direttore generale Dott.ssa Monica Bonfardini, e per l'Università di Torino, il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Dott. Massimo Bruno.

Per l'Università degli studi di Brescia

Il Rettore Prof. Francesco Castelli (*)

Per l'Università di Torino

Il Rettore Prof. Stefano Geuna (*)

() Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005*

ALLEGATO A				Prot. n. 0353955 del 25/06/2024 (UOR: 076003 - Classif. III/14)		
Università degli Studi di Brescia				Università degli Studi di Torino		
CLASSE	DESCRIZIONE ABBREVIATA	DURATA	SEDI	CLASSE	DESCRIZIONE ABBREVIATA	DURATA
LAUREE TRIENNALI						
L-18	ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE	3	BRESCIA MANTOVA	L-18	Economia Aziendale	3
L-18	BANCA E FINANZA	3	BRESCIA			
L-33	ECONOMIA E AZIENDA DIGITALE	3	BRESCIA	L-33	Economia Economia e Statistica per le Organizzazioni	3
LAUREE MAGISTRALI						
LM-77	CONSULENZA AZIENDALE E LIBERA PROFESS.	2	BRESCIA	LM-77	Finanza Aziendale e mercati Finanziari	2
LM-56	MONETA, FINANZA E RISK MANAGEMENT	2	BRESCIA	LM-56	Economia e Management	2
LM-56	ECONOMIA SOCIALE E IMPRESE COOPERATIVE	2	BRESCIA	LM-56	Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio	2
LM-DATA	ANALYTICS AND DATA SCIENCE FOR ECONOMICS AND MANAGEMENT	2	BRESCIA	LM-82	METODI STATISTICI ED ECONOMICI PER LE DECISIONI	2
LM-77	MARKETING PER IL MADE IN ITALY	2	MANTOVA	LM-77	Finanza Aziendale e mercati Finanziari	2
LM-77	MANAGEMENT	2	BRESCIA	LM-77	Finanza Aziendale e mercati Finanziari	2
LMG/01	GIURISPRUDENZA	5	BRESCIA	LMG/01	GIURISPRUDENZA	5

SEDI
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino